

TAR Sicilia, Sezione IV Catania - Sentenza 22/09/2005 n. 1436  
legge 109/94 Articoli 30 - Codici 30.2, 30.3

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., al comma 1, come modificato ed integrato dalle leggi regionali nn. 7/2002 e 7/2003, dispone che "...l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione...e dall'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario..." ed, al comma 2, che "...l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria...". Dal combinato disposto di tale previsioni si rileva che i concorrenti agli appalti pubblici sono tenuti a presentare, ai fini dell'ammissione alla gara, due differenti documenti a garanzia della serietà della partecipazione: una cauzione provvisoria e l'impegno di un fidejussore al rilascio della garanzia definitiva di cui al comma 2. Tale duplice obbligo di garanzia, per gli appalti sino all'importo di € 150.000,00 a base d'asta, viene limitato con l'esclusione della presentazione della cauzione provvisoria. Per quanto concerne l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, esso è dovuto in ogni caso, anche se il bando di gara non lo prescrive esplicitamente, atteso che le norme cogenti hanno carattere integrativo delle disposizioni del bando e del disciplinare (ordinanza di questa IV Sezione, n. 773 del 12.5.2005; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1069 del 27.2.2001; T.R.G.A. Trentino Alto Adige-Bolzano, n. 476 del 24.11.2003; T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 1518 del 9.7.2004).